

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 11114/2021
RESA IN DATA 2.11.2021 DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ- I BIS N
NEL GIUDIZIO R.G. 4084/2021

SUNTO DEL GRAVAME R.G. 4084/2021

PENDENTE INNANZI AL TAR LAZIO ROMA SEZ. I BIS

Il **SIG. ANDREA CICCOLO**, patrocinato dall'Avv. Alessio Papa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Mario Caldarera in Roma, Via Crescen- zio, n. 9 ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, contro il Mini- stero dell'Interno, il Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Ci- vile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale per l'annullamento previa sospensione ex art. 55 C.P.A. e, comunque, concessione di idoneo rimedio cautela- re del Decreto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Interno, a firma del Viceprefetto Vicario, Registro Decreti R. prot. n. 16 del 2.2.2021, notificato in data 15.2.2021, con cui il Dipartimento ha escluso il ricorren- te dalla procedura selettiva per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto inidoneo per *“Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA 150/100 mmHg) – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.)”*; della nota di comunicazione del decreto di esclusione; di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione Medica con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per ipertensione arteriosa; del verbale n. 20 datato 16.12.2020, redatto dalla Commissione Medica, dal quale risulta che la Commissio- ne ha richiesto ulteriori accertamenti, nonché del verbale n. 21, datato 8.1.2021, dal quale risulta che il ricorrente non sarebbe idoneo in quanto affetto da *“Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA 150/100 mmHg) – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.)*; della scheda allegata al verbale dalla quale risulta l'inidoneità del ricorrente; della scheda medica redatta dalla Commissione Medica; di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idonei-

tà; ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 9) nella parte in cui si dispone che nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, siano riconosciuti affetti da malattie di recente insorgenza, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario senza attendere il periodo di stabilizzazione; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il sig. Ciccolo ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dal corso di formazione; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla procedura selettiva con ogni statuizione consequenziale

Il ricorso iscritto con il numero di R.G. 4084/2021 ed assegnato alla Sezione I-bis è affidato ai seguenti motivi:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.M. N. 238 DEL 14.11.2018 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 4.11.2019, N. 166 – VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 287, 289 E 295 DELLA LEGGE N. 205/2017 E 2 E 3 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ PER CONTRASTO CON LE VALUTAZIONI PRECEDENTI – SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ.

A) Il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo nella parte in cui il ricorrente è sta-

to escluso per asserita inidoneità per Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA 150/100 mmHg) – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.) laddove, alla luce della corretta esecuzione degli esami diagnostici (da effettuarsi in seguito alla stabilizzazione dell'infermità) e, comunque, della loro corretta lettura, il ricorrente deve ritenersi perfettamente idoneo ed in possesso dei requisiti psico attitudinali.

In via preliminare, è appena il caso di evidenziare che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico fisici, seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili, come nella specie, ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (cfr. TAR Lazio – Roma, sentenza n. 5735/2019 del 7.5.2019).

Nel caso de quo il sig. Andrea Ciccolo è stato dichiarato inidoneo avendo la Commissione esaminatrice riscontrato una ipertensione arteriosa di 150/100 mmHg.

Orbene, da un esame dei verbali di accertamento dei requisiti, dagli esami effettuati dal ricorrente, anche di quelli integrativi richiesti, nonché dalle visite effettuate successivamente, emerge che il giudizio sanitario, in base al quale sarebbero stati rilevati valori pressori elevati, non sia stato reso sulla base di un esame obiettivo ed in considerazione della recente scoperta da parte del Ciccolo della asserita ipertensione, con conseguente necessità di un preliminare periodo di stabilizzazione, anche per dosaggio della terapia medica di mantenimento.

Invero, come si evidenzia dalla relazione medica allegata, la dichiarata inidoneità del ricorrente, oltre ad essere smentita dal rinnovato accertamento medico, è contraddetta anche da una oggettiva lettura degli accertamenti richiesti ad integrazione dalla Commissione Medica.

Dai dati anamnestici, clinici e strumentali, e dai certificati medici dell'AOU Policlinico di Messina – U.O.C. U.T.I.C. Cardiologia, si evince che il Ciccolo sia in possesso dei requisiti di idoneità, posto che dai predetti certificati risulta quanto segue:

- prova da sforzo negativa per ischemia miocardica indotta dallo sforzo;*
- normale comportamento della pressione arteriosa e della fase di recupero;*
- assenza di turbe del ritmo;*
- asintomatico per angor;*
- ecocardiogramma con normali dimensioni endocavitarie e spessori parietali ed eucinesia*

segmentaria con normale funzione globale di pompa (F.E. 60%).

L'Holter pressorio, inoltre, ha dato valori della pressione media nelle 24h di 135/85 mm Hg.

In altri termini, già dagli esami integrativi effettuati dal ricorrente, ed inviati alla Commissione Medica, risulta una pressione arteriosa media di 135/85 mmHg, all'interno pertanto dei valori richiesti (140/90 mmHg), ed una prova da sforzo eseguita senza che fossero stati riscontrati sbalzi pressori, con un conseguente normale comportamento della pressione arteriosa, in conformità ai requisiti richiesti dal Decreto del 4.11.2019, n. 166, allegato A, punto 12.

Invero, il Regolamento recante i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici ed alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevede, quali cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, l'ipertensione arteriosa con valori superiori a 140 mmHg per la sistolica e superiori a 90 mmHg per la diastolica a riposo e confermata dopo test di tolleranza allo sforzo.

Nella fattispecie in esame la pressione arteriosa del ricorrente, così come risultante dall'Holter pressorio, è risultata nella media delle 24 ore di 135/85 mmHg e il testo di tolleranza allo sforzo è risultato negativo per ischemia miocardica.

Il ricorrente, inoltre, anche successivamente agli accertamenti integrativi ed al decreto di esclusione della Commissione Medica, ha effettuato una visita cardiologica presso altra struttura pubblica dalla quale è emerso un quadro di ipertensione arteriosa in ottimo compenso emodinamico, senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, confermando così l'idoneità del ricorrente al servizio.

Il Ciccolo, pertanto, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Medica, è in possesso dei requisiti psico fisici richiesti per lo svolgimento della prestazione lavorativa di cui alla procedura selettiva, prestazione che ha, peraltro, fino ad oggi, e dal 1994, svolto quale personale volontario.

A conferma di quanto esposto, si riporta uno stralcio della relazione medico legale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, in base alla quale il Ciccolo deve ritenersi idoneo ed in possesso dei richiesti requisiti: "Alla luce dei requisiti previsti dal bando, si evince inequivocabilmente, che il signor Ciccolo, escluso per "infermità ed imperfezione dell'apparato cardio-circolatorio: ipertensione arteriosa", ampiamente smentito dai certificati medici

dell'AOU di Messina – U.O.C. U.T.I.C. Cardiologia, con visite specialistiche ed esami disposti dalla Commissione medica ed effettuati presso strutture di fede pubblica, nelle date del 23.12.2020 e del 28.12.2020, risulta, invece, affetta da ipertensione arteriosa di primo grado in ottimo compenso emodinamico, così come sancito dall'allegato A del decreto sopra citato, che a pagina 4 della Gazzetta ufficiale serie Generale anno 161 ° - numero 7 del 10.01.2020, al punto 12 cita quanto segue: "L'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg, e comunque idoneo quale vigile del fuoco, transitando quale vigile discontinuo, così come è stato confermato da un centro di eccellenza quale il Policlinico Universitario di Messina. Il motivo per cui la Commissione medica ha emesso il giudizio di non idoneità è dovuto al fatto che hanno valutato il riscontro della pressione arteriosa minima pari a 100 mmHg, senza tenere conto che il paziente era in trattamento iniziale di ipertensione arteriosa, di cui, si ribadisce, è venuto a conoscenza in sede di visita medica ed i controlli pressori, dopo la terapia, sono stati fatti immediatamente, non in condizioni di metabolismo basale, in emergenza Covid-19, senza consentire, peraltro come indicato dai medici del Policlinico, l'andamento della pressione dopo 4 settimane, così come si è regolarizzata oggi con la sola assunzione del Ramipril da 10 mg, mentre di contro sia la pressione media che è stata pari a 135/85 mmHg che la prova da sforzo è stata negativa per ischemia miocardica indotta dallo sforzo e con un normale comportamento della pressione arteriosa nella fase di recupero, indicativi che il paziente sia affetto da ipertensione arteriosa di primo grado in trattamento farmacologico in assenza di danno ad organi bersaglio o apparati, per cui andava fatto idoneo".

In altri termini, dalle risultanze degli accertamenti sanitari effettuati, anche successivamente, nessun tipo di controindicazione è al servizio è stata riscontrata non emergendo la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, il ricorrente si palesa come in possesso del profilo adeguato all'ammissione e prosecuzione della procedura selettiva.

Il sig. Ciccolo è, pertanto, fisicamente idoneo al servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, servizio che ha svolto quale volontario e che potrà svolgere in esito alla definizione della procedura de qua. Emerge chiaramente, quindi, un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica della

Commissione Medica nonché nella valutazione degli accertamenti clinici condotti sulla persona del ricorrente, errore che impone l'annullamento del giudizio di inidoneità del ricorrente, poiché viziato per violazione dell'art. 1 all. A del D.M. 166/2019 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, con conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.

Dalla discordanza dei risultati, non può che essere contestata la carenza dell'accertamento clinico svolto dalla nominata Commissione, nonché la superficialità con cui è stata svolta l'istruttoria, lesiva dell'interesse del ricorrente. Come avvalorato dalla documentazione in atti, il giudizio di inidoneità è inficiato da una errata valutazione medica fondata su un accertamento clinico parziale e carente e, quindi, sussiste nella specie una errata istruttoria tecnica dalla quale è dipesa l'illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura.

B) Sotto diverso profilo, e comunque, il giudizio di inidoneità è illegittimo in quanto in violazione delle previsioni del Decreto Ministeriale nella parte in cui richiede che la non idoneità va valutata in relazione alla stabilizzazione della infermità e, in ogni caso, tenendo conto della sua incidenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

L'allegato A, articolo 1, nella parte relativa alle cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce, per quanto qui di interesse, che rientrano fra le cause di inidoneità l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organo o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg, precisando, all'ultimo comma, e per tutte le infermità, che "ove non diversamente specificato, la non idoneità è espressa in relazione a infermità o lesioni, in atto stabilizzate, che per natura, sede, gravità e prognosi controindicano lo svolgimento dell'attività di lavoro o riducono sensibilmente la capacità di lavoro".

In altri termini, l'idoneità dei candidati deve essere valutata in relazione a tutte quelle infermità stabilizzate e che, comunque, siano controindicate per lo svolgimento dell'attività di lavoro.

Nello stesso senso va letto l'art. 9 del bando, nella parte in cui ha ad oggetto le malattie di recente insorgenza, ove si fa riferimento alla fissazione di un termine per sottoporre i candidati agli accertamenti sanitari, ai fini della verifica della idoneità, da valutare, per l'appunto, in relazione alla stabilizzazione della eventuale infermità riscontrata.

Nel rispetto delle previsioni del bando, pertanto, la Commissione in sede di visita medica avrebbe dovuto considerare che l'infermità riscontrata era di recente insorgenza e, pertanto, prima di esprimere un giudizio definitivo avrebbe dovuto attendere la sua stabilizzazione, valutando comunque se l'ipertensione riscontrata fosse influente nello svolgimento dell'attività di vigile del fuoco. In sostanza, l'inidoneità deve intendersi sussistente tutte le volte in cui l'infermità riscontrata sia in atto stabilizzata e, comunque, incida sul soggetto in modo tale da ritenere controindicata la prestazione lavorativa.

Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha eseguito gli accertamenti richiesti ottenendo i risultati previsti dal D.M. 166/2019 (140/90), così come peraltro confermati dai successivi accertamenti effettuati in prossimità della stabilizzazione.

Stando così le cose, la valutazione operata dalla Commissione, nel ritenere non idoneo il ricorrente, è illegittima in quanto, dovendo la Commissione prendere in esame esclusivamente i valori medi degli accertamenti e tenere in considerazione il periodo di stabilizzazione, si concretizza in una istruttoria parziale ed in violazione delle direttive tecniche relative agli accertamenti psico fisici.

La commissione, infatti, da un lato, ha rilevato una presunta ipertensione fondata non sulla media nelle 24 ore e, peraltro, senza considerare le prove da sforzo e gli altri accertamenti, dall'altro, non ha richiesto di eseguire gli accertamenti sanitari ulteriori in esito al periodo di stabilizzazione dell'ipertensione; e da qui ne ha tratto il convincimento, basato però su erronei presupposti di fatto, della inidoneità del ricorrente.

Da qui, l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

C) Il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione Medica è altresì illegittimo e viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione, anche sotto il profilo della contraddittorietà ed ingiustizia, laddove, la Commissione a fronte del non favorevole esito degli accertamenti sanitari, non ha ritenuto di compiere alcun approfondimento, anche in esito alla stabilizzazione, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo, per meglio evidenziare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, val la pena ricordare che la procedura selettiva de qua riguarda sostanzialmente la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco Volontari che, pertanto, hanno espletato nel tempo, a tutela della pubblica incolumità, le

attività fisiche pericolose ed impegnative, procedura che, proprio in ragione della ratio (procedere alla stabilizzazione di quei volontari che da anni svolgono l'attività), ha derogato ai limiti di età previsti per l'ingresso nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nella specie il ricorrente è iscritto negli elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 8.3.2006, n. 139 ed ha svolto dal 1994 il proprio servizio in qualità di volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, periodo durante il quale l'Amministrazione ha sempre valutato positivamente l'idoneità fisica del ricorrente e, dunque, l'idoneità nel ruolo dei Vigili del Fuoco.

La Commissione Medica, pertanto, avuto riguardo alla procedura selettiva, alla ratio della stabilizzazione, alla identità delle norme tecniche, in presenza di una lieve ipertensione, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti, dai quali sarebbe dipesa, come emerso dagli accertamenti eseguiti, l'idoneità del Ciccolo alla procedura selettiva e, comunque, anche nel rispetto del disposto dell'art. 3 della L. n. 241/1990, avrebbe dovuto adeguatamente motivare l'inidoneità, non potendosi limitare ad una motivazione generica e di stile indicando esclusivamente un valore pressorio di picco, completamente obliterando gli altri accertamenti sanitari eseguiti, dai quali risulta l'idoneità del ricorrente.

Nel decreto di esclusione e nel presupposto verbale la Commissione si è limitata ad indicare in maniera apodittica la sussistenza di una ipertensione arteriosa, senza indicare l'esito di tutti gli accertamenti richiesti e forniti dal ricorrente.

Sotto questo profilo, il giudizio della Commissione Medica è illegittimo per difetto assoluto di motivazione ed in violazione della ratio sottesa alla procedura di stabilizzazione.

Con il ricorso è stata avanzata istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., per l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi ed al Corso di Formazione, nonché istanza istruttoria ai fini dell'espletamento di una C.T.U. e/o verifica per accertare lo stato di idoneità del ricorrente.

Il ricorso contiene le seguenti conclusioni: *Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, previa sospensione ex art. 55 del C.P.A. all'esito della fissanda camera di consiglio, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi ed al Corso di Formazione, disponendo, ove ritenuto opportuno, verifica a mezzo altra pubblica struttura diagnostica, in accoglimento del ricorso, anche con sentenza succintamente motivata, annullare i provvedimenti impugnati me-*

glio specificati in epigrafe. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e con riserva a separato giudizio per la richiesta di risarcimento del danno.

Il TAR Lazio – Roma Sezione I bis con Ordinanza n. 5453/2021 del 10.5.2021, ha così disposto:

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza o meno del difetto in questione, incaricando di ciò il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Polispecialistico, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che, nell'osservanza della normativa tecnica di riferimento, dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- il verificatore dovrà accertare, in particolare, l'esistenza, o meno, di una "Ipertensione arteriosa di I grado in trattamento farmacologico (PA150/100 mmHg – Decreto 4/11/19 n. 166, Art. 1, Allegato A, punto 12.)";*
- l'incombente suddetto dovrà essere espletato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 45 (=quarantacinque) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se antecedente, della presente ordinanza;*
- alla verifica potrà partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di fiducia, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni circa il luogo e il giorno in cui si svolgerà la visita;*
- a seguito della verifica, dovrà essere redatta apposita relazione, da depositarsi – unitamente a eventuale nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;*

Con successiva Ordinanza del 9.7.2021, in esito alla rinuncia del Centro Polispecialistico, è stata nominata ai fini della verifica la Commissione Medica Interforze di II Istanza – Comando Sanitaria e Veterinaria – Roma.

La disposta verifica si è svolta ed in esito alla stessa la Commissione, sulla base degli accertamenti eseguiti, ha depositato relazione medica con la quale

dà atto che il ricorrente è idoneo alla procedura selettiva di reclutamento per cui è controversia.

In esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, il TAR Lazio Sez. I bis, con ordinanza collegiale n. 11114/2021 del 2.11.2021 ha così disposto:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica depositata in giudizio il 1 ottobre 2021, nella quale si dà atto che il ricorrente è idoneo alla procedura selettiva di reclutamento per cui è controversia;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva di reclutamento a domanda, per la copertura dei posti nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della Legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del citato Corpo, indetta con Decreto Ministeriale n. 238 del 14.11.2018, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto, nelle more, in accoglimento della domanda incidentale di sospensione, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la camera di consiglio del 24 gennaio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- dispone gli ulteriori adempimenti a carico della parte ricorrente nei sensi e termini di cui in motivazione;*
- dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione;*
- rinvia, per il prosieguo della discussione, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022.*

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del TAR Lazio, Roma, del 2.11.2021 n. 11114, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Messina 12.11.2021

(Avv. Alessio Papa)